

## **CAPO XIV DELLA LEGGE REGIONALE 62/2018 "CODICE DEL COMMERCIO"**

### ***Vendite straordinarie e promozionali***

#### **SEZIONE I Vendite straordinarie**

##### ***Art. 101 Oggetto***

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Costituiscono vendite straordinarie:
  - a) le vendite di liquidazione;
  - b) le vendite di fine stagione.

##### ***Art. 102 Offerta delle merci***

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

##### ***Art. 103 Pubblicità dei prezzi***

1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
  - a) il prezzo normale di vendita;
  - b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  - c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

##### ***Art. 104 Pubblicità delle vendite straordinarie***

1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all'articolo 105, comma 2.
2. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

##### ***Art. 105 Vendite di liquidazione***

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
  - a) cessazione dell'attività commerciale;
  - b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
  - c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
  - d) trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere e un adempimento amministrativo ai sensi della L.R. 65/2014 o rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi dell'esercizio.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare e almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

**Art. 106**

***Durata delle vendite di liquidazione***

1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima :
  - a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b);
  - b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 1, lettere c) e d).

**Art. 107**

***Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione***

1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.
2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

**Art. 108**

***Vendite di fine stagione***

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.

**SEZIONE II**

**Vendite promozionali**

**Art. 109**

***Vendite promozionali***

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 108, non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.
3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103.